

REGOLAMENTO (CEE) N. 1189/93 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1993

che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia e che stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3296/92⁽²⁾ la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisorie sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia. Il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 545/93⁽³⁾, ha prorogato tali dazi per un periodo non superiore a due mesi.

Dati i mutamenti politici in essere dal 1° gennaio 1993, la procedura ora riguarda la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca quali Stati succeduti all'ex Repubblica federativa ceca e slovacca.

B. SEGUITO DELLA PROCEDURA

- (2) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la possibilità di essere intese dalla Commissione. Esse hanno inoltre reso noto per iscritto il loro punto di vista sulle risultanze.
- (3) Gli esportatori cechi, slovacchi e ungheresi hanno sostenuto che la Commissione non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 23, dell'articolo 27, paragrafo 2 e dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b) degli accordi interinali⁽⁴⁾ sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la

Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, in particolare che essa non ha debitamente informato le commissioni miste istituite nel quadro degli accordi interinali come richiesto in talune fasi della procedura.

- (4) Per quanto riguarda l'avvio della procedura, il Consiglio osserva che quando la presente procedura è iniziata gli accordi interinali non erano ancora entrati in vigore e le commissioni miste non erano state istituite. Pertanto la Commissione ha notificato l'inizio della presente procedura alle competenti autorità dei paesi interessati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, le commissioni miste sono state informate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b) degli accordi interinali.

- (5) A questo proposito alcuni esportatori hanno sostenuto che nel caso in esame la situazione non richiedeva l'immediata istituzione di dazi antidumping provvisori da parte della Commissione e che le commissioni miste avrebbero dovuto essere informate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 degli accordi interinali prima dell'adozione delle misure provvisorie.

- (6) Dai risultati dell'inchiesta preliminare è emerso tuttavia che le importazioni in dumping stavano arrecando un pregiudizio notevole all'industria comunitaria. Il Consiglio osserva che nel caso in esame qualsiasi ulteriore indugio avrebbe comportato un considerevole aumento di tale pregiudizio e che pertanto era opportuno intervenire urgentemente ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b) degli accordi interinali.

- (7) Su richiesta le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Alle parti è stato inoltre accordato un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni a seguito di tale informazione.

- (8) Le osservazioni formulate dalle parti oralmente e per iscritto sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione nelle risultanze della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 14. 11. 1992, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cecoslovacchia : GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.
Ungheria : GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 2.